

Ordinanza n. 152/2026

OGGETTO: disciplina della circolazione stradale – istituzione divieto di sosta con rimozione forzata in Via Madonnetta e Via Allione per lavori di tinteggiatura e manutenzione straordinaria del Condominio “La Madonnina”, dalle ore 08:30 del giorno 15/09/2026 alle ore 18:30 del giorno 31/12/2026.

Richiedente: Sig. VALINOTTI Franco – F. & F. DI VALINOTTI FRANCO S.A.S.

IL COMANDANTE DEL CORPO

VISTA la richiesta pervenuta a mezzo pec avente prot. n. 4847 del 10/09/2026 presentata dal Sig. VALINOTTI Franco in nome e per conto dell'impresa edile F. & F. DI VALINOTTI FRANCO S.A.S. con sede a Cavallerleone (CN) in Via Vittorio Rena n. 19 - Partita IVA: 02922950049 - pec: ffsnc@mypec.eu - mail: franco.valinotti@libero.it - tendente ad ottenere l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in Via Madonnetta e Via Allione per lavori di tinteggiatura e manutenzione straordinaria del Condominio “La Madonnina”, dalle ore 08:30 del giorno 15/09/2026 alle ore 18:30 del giorno 31/12/2026;

RAVVISATA la necessità di disciplinare la circolazione per salvaguardare l'incolumità dei pedoni e per tutelare la sicurezza della circolazione durante l'esecuzione dei lavori;

ATTESO che, a far data dal 01/08/06, il servizio polizia municipale del comune di Savigliano è stato conferito all'Unione Terre della Pianura, costituita ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 18/08/00, n. 267 con atto Rep. N. 21991 in data 19/06/06 tra i Comuni di Marene, Monasterolo di Savigliano e Savigliano (CN) e che pertanto la predetta Unione Terre della Pianura è divenuta titolare del presente procedimento amministrativo;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/00, n. 267, nonché l'art. 30 dello Statuto dell'Unione Terre della Pianura, approvato dai Consigli Comunali di Marene, Monasterolo di Savigliano e Savigliano, rispettivamente con deliberazioni n° 14 del 30 maggio 2006, n° 22 del 13 giugno 2006 e n° 31 del 29 maggio 2006 che affidano ai dirigenti o ai responsabili degli uffici o dei servizi, tutte le funzioni che la legge non riserva espressamente agli organi politici o al direttore generale del comune.

VISTI:

- il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), con particolare riferimento all'art. 7;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada);
- il Decreto Presidenziale Unione Terre della Pianura n. 2 del 23/12/2025, che attribuisce allo scrivente Comandante l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/00 (TUEL), in relazione agli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 285/92 e s.m.i., nel territorio dell'Unione;

ORDINA

- che **dalle ore 08:30 del giorno 15/09/2026 alle ore 18:30 del giorno 31/12/2026** sia istituito:
 - il **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA** (Fig. II 74 Art. 120 del R.E. del Codice della Strada, con pannello integrativo indicante la rimozione forzata), per tutte le categorie di veicoli

nelle seguenti aree pubbliche:

- **Via Madonnetta**, tratto compreso tra l'intersezione con Via Allione e il civ. n. 5 (ambo i lati);
- **Via Allione**, tratto compreso tra l'intersezione con Via Madonnetta ed il civ. n. 28.

PRESCRIZIONI

- I cartelli temporanei indicanti il divieto di sosta con rimozione dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori e la loro installazione e successiva rimozione sarà a carico del richiedente (Sig. VALINOTTI Franco) e/o altro soggetto da questi formalmente incaricato.
- Dovrà essere data preventiva e diffusa informazione ai residenti ed alle attività commerciali della zona.
- Dovrà essere consentito il transito ai veicoli di soccorso e delle forze di polizia.
- Il cantiere dovrà essere allestito secondo quanto previsto dagli articoli dal 30 al 43 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione C.d.S.) e la segnaletica stradale utilizzata dovrà essere conforme alle caratteristiche previste, dovrà essere correttamente installata e, nel caso di segnaletica temporanea, successivamente rimossa a cura dell'impresa esecutrice dei lavori (F. & F. DI VALINOTTI FRANCO S.A.S.) o altro soggetto da questi formalmente incaricato, in modo da garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale, nella stretta osservanza di quanto prescritto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione (D. Lgs. 30/04/92, n. 285 - D.P.R. 16/12/92, n. 495).

La presente ordinanza disciplina esclusivamente l'aspetto viabilistico relativo all'interferenza data dall'occupazione. Il richiedente dovrà munirsi di tutti i titoli autorizzatori necessari in relazione all'attività che andrà a svolgere.

La mancanza del titolo autorizzatorio di cui al periodo precedente rende inefficace anche il dispositivo della presente ordinanza.

Gli agenti di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono incaricati di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza.

I N F O R M A

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 2.07.2010, n. 104, oppure, in via alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

D I S P O N E

Che il presente provvedimento viene trasmesso al richiedente, in qualità di esecutore dei lavori ed all'Area Dirigenziale 2 - Tecnica - Settore 3° Lavori Pubblici della Città di Savigliano, per conoscenza, competenza e norma.

Savigliano, 10/09/2026

Il Comandante del Corpo

Comm. Capo Filippo Davide SCICOLONE